



Cerved Group S.p.A.

Policy

Antiriciclaggio

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2020

1 Indice

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
1.1	SCOPO	3
1.2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
1.2.1	NORMATIVA ESTERNA	3
1.2.2	NORMATIVA INTERNA	4
2	DEFINIZIONI	5
2.1	DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO	5
2.2	ALTRE DEFINIZIONI: GLOSSARIO	6
3	FATTISPECIE ED OBBLIGHI	8
3.1	FATTISPECIE AL VERIFICARSI DELLE QUALI SCATTANO GLI OBBLIGHI DI LEGGE	8
3.2	OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA	8
3.3	OBBLIGO DI ASTENSIONE PER L'AGENZIA DI RECUPERO	9
3.4	SEGNALAZIONE E MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI SOSPETTE	9
4	MISURE DI CONTROLLO INTERNO; FORMAZIONE DEI DIPENDENTI, DEI COLLABORATORI E SISTEMI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI	10

2 Scopo e campo di applicazione

2.1 SCOPO

Questo documento illustra la Policy di riferimento nel contrasto al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo adottata dal Gruppo Cerved (di seguito anche solo “Gruppo”) ed in particolare dalle società del Gruppo di diritto Italiano che svolgono attività di recupero del credito e pertanto soggette alla normativa Antiriciclaggio. La Policy definisce un approccio chiaro sul tema, più ampio di quello previsto dalla legge e che consente di monitorare e gestire i rischi in materia Antiriciclaggio, anche confermando l’impegno del Gruppo a perseguire un’attività di investimento in formazione e di gestione socialmente responsabile.

Il Gruppo Cerved adotta sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della Clientela, di registrazione di operazioni occasionali e rapporti continuativi, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, al fine di governare il rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo in particolare in ragione della presenza, nell’ambito del Gruppo, di società che svolgono l’attività di recupero del credito.

Il Gruppo Cerved e tutte le società ad esso appartenenti, al fine di assicurare il rispetto della normativa sulla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, si impegna a non intrattenere rapporti di affari con paesi presenti nelle Black List stilate dall’Unione Europea. Per Paesi “black list” si intende quei Paesi aventi fiscalità privilegiata le cui caratteristiche specifiche sono *i)* un livello di tassazione basso o addirittura nullo e *ii)* la scarsa disponibilità allo scambio informativo con gli altri Paesi. L’Agenzia delle Entrate ha adottato la lista stilata da ECOFIN che rappresenta un unico riferimento per conoscere tutti gli Stati a fiscalità privilegiata, che vengono considerati dei Paradisi Fiscali dall’Unione Europea¹.

2.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.2.1 Normativa Esterna

La normativa italiana in materia di antiriciclaggio trova impulso nel recepimento nel nostro ordinamento di discipline elaborate a livello internazionale e europeo (in particolare, fra queste ultime: I Direttiva 1991/308/CEE, II Direttiva 2001/97/CE, III Direttiva 2005/60/CE, IV Direttiva 2015/849/UE, V Direttiva 2018/843/UE). Gli interventi normativi più importanti sono stati la Legge 5 luglio 1991 n. 197 che disciplinava una serie di presidi nell’attività di intermediazione finanziaria e, per le agenzie di recupero crediti, la legge D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 56 che estese gli obblighi antiriciclaggio agli operatori non finanziari.

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/60/CE (III Direttiva) che ne reca misure di esecuzione (GU n. 290 del 14-12-2007 - Suppl. Ordinario n.268)” fu emanato con lo scopo di creare un “testo unico” dell’antiriciclaggio: tale Decreto Legislativo, a sua volta successivamente novellato, ha quindi abrogato le normative precedenti.

Per contribuire a rendere tracciabile la circolazione del danaro, e quindi a ridurre le occasioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sono entrate in vigore il 30 aprile 2008, poi modificate dal DLGS 112/2008 e dal DL 138/2011, disposizioni in merito a:

¹ Aggiornamento del 14 novembre 2019: Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali prodotta da ECOFIN - Consiglio “Economia e finanza” – Organo decisionale responsabile della politica economica, fiscale e finanziaria dell’Unione Europea

Policy Antiriciclaggio

trasferimento del denaro contante, limiti della circolazione del medesimo, clausola di non trasferibilità negli assegni bancari, tetto imposto al saldo dei libretti al portatore.

La legge 186 del 15 dicembre 2014 ha introdotto nel Codice Penale Italiano il reato di **Autoriciclaggio**².

La Legge di Stabilità 2016 ha innalzato la soglia per l'utilizzo del denaro contante (cfr. legge 28 dicembre 2015, n. 208, GU n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70, comma 898, con modifiche all'art.49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

Il Decreto Legislativo 15 Gennaio 2016 n. 8 (Decreto Depenalizzazione) ha modificato l'art. 55 del D.lgs. 231/07 convertendo le sanzioni penali, relative alle violazioni in materia di adeguata verifica della clientela e di registrazione, in semplici sanzioni amministrative. Le nuove sanzioni sono entrate in vigore a partire dal 6 Febbraio 2016.

Il Decreto Legislativo n.90 del 25 maggio 2017 ha dato attuazione alla IV Direttiva AML (Direttiva 2015/849/UE), modificando il D.Lgs. 231/2007 (e il D.Lgs.109/07), introducendo diverse novità, fra le quali in particolare:

- nuovi criteri per l'identificazione del titolare effettivo e delle persone politicamente esposte;
- approccio basato sulla profilatura del rischio (*risk based approach*);
- nuove regole per l'applicazione di misure semplificate/rafforzate di adeguata verifica;
- individuazione di requisiti per la conservazione di dati e informazioni;
- revisione del regime sanzionatorio con misure effettive e dissuasive

Il Decreto Legislativo n.125/2019 del 4 ottobre 2019 recante l'attuazione della direttiva (UE) 2018/843 (cd. V Direttiva Antiriciclaggio) che ha introdotto novità, fra le quali in particolare.

- L'introduzione del Registro delle imprese contenenti informazioni relative alla titolarità effettiva
- Estensione dell'applicabilità degli obblighi di adeguata verifica anche nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione di crediti, da parte degli intermediari bancari e finanziari incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformità nei confronti dei debitori ceduti alle società per la cartolarizzazione dei crediti e dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime società
- Misure rafforzate di adeguata verifica: Modifica del perimetro di applicabilità degli obblighi ed estensione degli adempimenti in caso di rapporti continuativi ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio
- Operatività a distanza: Nuovi strumenti e modalità di gestione degli adempimenti in caso di operatività a distanza

In relazione alle norme abrogate o sostituite, i decreti specificano che le Autorità di Vigilanza adotteranno disposizioni attuative dei nuovi adempimenti normativi.

2.2.2 Normativa Interna

La presente Policy si inserisce nel più ampio contesto della normativa interna, che comprende, in particolare:

- il Codice Etico del Gruppo Cerved

² Autoriciclaggio: riciclaggio in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative dei proventi del delitto presupposto, da parte del soggetto medesimo che l'ha commesso, allo scopo di ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa: non sono punibili invece le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. In questo modo si vuole punire, ad esempio, l'imprenditore che utilizza denaro ricavato da frode/evasione fiscale per finanziare attività economiche allo scopo di nascondere la provenienza. In realtà, la definizione di riciclaggio presente nel Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ricomprendeva già la fattispecie dell'autoriciclaggio, quindi la citata legge del 2015 non ha fatto altro che allineare il diritto penale italiano (dove si puniva solo l'attività di riciclaggio di soggetti diversi da quelli che avevano commesso il reato presupposto) a quanto già introdotto di fatto nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo del 2007.

Policy Antiriciclaggio

- il Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, adottato da tutte le società italiane del Gruppo, in cui sono specificati i meccanismi di controllo adottati per identificare le condotte rientranti nelle aree di rischio del riciclaggio e/o dell'autoriciclaggio e del finanziamento del terrorismo al fine di attivare tempestivi interventi, nel caso in cui si riconoscano eventuali anomalie
- la Procedura relativa al Sistema di Gestione delle Segnalazioni (*Whistleblowing*)
- le Linee Guida (Policy) e le istruzioni operative in materia di Antiriciclaggio adottate da tutte le società del Gruppo che svolgono attività di recupero del credito.

3 Definizioni

3.1 DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

In base al Decreto Legislativo 231 del 2007 e s.m.i. (art.2) costituiscono **riciclaggio**³:

- a) "la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni⁴;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività⁵;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività⁶;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione. (...)

Nel dettato, del D.Lgs. 231/2007 si precisa inoltre che "la conoscenza, l'intenzione o la finalità (...) possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive".

In base al Decreto Legislativo 231 del 2007 e s.m.i. (art.2) costituisce **finanziamento del terrorismo** qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

³ L'art. 2 del D.Lgs. 231/2007 traduce alla lettera una definizione contenuta nella prima direttiva europea: questo crea diversi problemi di interpretazione giuridica. Ad es. "attività criminosa" è un termine atecnico, che non esiste nel diritto italiano; inoltre, tale definizione ricomprende anche quella di autoriciclaggio, che prima della legge 186/2014 non era presente nel nostro ordinamento.

⁴ Nell'ordinamento Italiano il riciclaggio è definito nell'art. 648 bis C.P.. Quella definizione è incentrata sul concetto di una attività di sostituzione, cioè di mutare il capitale illecito (danaro, beni o altre utilità) con altro di natura lecita che recida il nesso soggettivo/oggettivo con il reato (cioè si cerca di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene). L'art.2 comma 1 DLGS 231/2007 invece parla di una attività di conversione di beni, effettuata essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa, concretizzata nell' "aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni". Questa definizione nel nostro ordinamento giuridico è piuttosto quella di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p.

⁵ L'art.2 comma 1 DLGS 231/2007 dà una definizione incentrata sull'occultamento o la dissimulazione della reale natura/provenienza dei beni, effettuata con la consapevolezza che tali beni provengono da un'attività criminosa. Questa definizione si avvicina molto a quella di ricettazione di cui all'art. 648 comma 1 C.P.; inoltre è evidente come il DLGS del 2007 dia una definizione soggettiva del reato (basata com'è sulla "conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa"), mentre il C.P. italiano si basa piuttosto su elementi oggettivi ("operazioni per ostacolare la provenienza delittuosa dei beni").

⁶ L'art. 648 ter C.P. pone l'accento sulle attività economiche e finanziarie, ma nel DLGS 231/2007 tale elemento non viene esplicitato nella definizione.

3.2 ALTRE DEFINIZIONI: GLOSSARIO

Il D.Lgs. 231/2007 e s.m.i. fornisce le seguenti definizioni:

- "cliente" (lett.f art.1 comma 2 D.Lgs 231/2007): il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni (cioè, di volta in volta per una agenzia di recupero: il committente o l'instatario della pratica, o il terzo pagante a favore del debitore) ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico
- "esecutore" (lett.p art.1 comma 2 D.Lgs 231/2007): il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome o per conto del cliente
- "dati identificativi" (lett.n art.1 comma 2 D.Lgs 231/2007): il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale
- "mezzi di pagamento" (lett.s art.1 comma 2 D.Lgs 231/2007): il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie⁷
- "operazione" (lett.t art.1 comma 2 D.Lgs 231/2007): l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale
- "operazioni collegate" (lett.u art.1 comma 2 D.Lgs 231/2007): operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale
- "operazione frazionata" (lett.v art.1 comma 2 D.Lgs 231/2007): un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni⁸ ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale⁹
- "prestazione professionale" (lett.gg art.1 comma 2 D.Lgs 231/2007): una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata
- "registro della clientela": un registro cartaceo nel quale sono conservati i dati identificativi di cui sopra acquisiti nell'adempimento dell'obbligo di identificazione secondo le modalità previste nel presente decreto
- "archivio unico informatico"¹⁰: un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione

⁷ Questa definizione è rimasta invariata rispetto al precedente dettato del D.Lgs. 231/2007

⁸ Nel documento di Banca d'Italia "Disposizioni di attuazione per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico Antiriciclaggio" – Resoconto della consultazione" del dicembre 2009, si precisa che i "sette giorni" sono di calendario e non lavorativi, e che il dies a quo viene computato nel termine.

⁹ Questa definizione è rimasta invariata rispetto al precedente dettato del D.Lgs. 231/2007

¹⁰ Questa definizione era presente nel precedente dettato del D.Lgs. 231/2007, non in quello attuale, ma di fatto ancora utilizzata

Policy Antiriciclaggio

- "titolare effettivo" (lett.gg art.1 comma 2 D.Lgs 231/2007): la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita, individuate sulla base dei criteri dell'art.20 del D.Lgs. 231/2007¹¹ e s.m.i..
- "Persone politicamente esposte (PEP)" (lett.dd art.1 comma 2 D.Lgs 231/2007): persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami¹²,
- «UIF» (lett.gg art.1 comma 1 D.Lgs 231/2007): l'unità di informazione finanziaria cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

¹¹ art.20 del D.Lgs. 231/2007:

1. Il **titolare effettivo** di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

¹² Le **persone politicamente esposte**:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
 - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

4 Fattispecie ed obblighi

4.1 FATTISPECIE AL VERIFICARSI DELLE QUALI SCATTANO GLI OBBLIGHI DI LEGGE

Chi svolge attività di recupero crediti deve identificare e verificare la clientela (adeguata verifica, art. 17 D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.) quando:

- a) instaura un rapporto continuativo (*rapporto di durata che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione¹³*) o è conferito dal cliente l'incarico a svolgere una prestazione professionale (*prestazione professionale o commerciale della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata¹⁴*);
- b) esegue operazioni occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata;
- c) vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- d) vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

In via generale si può dire che nella normale operatività di una agenzia di recupero crediti la fattispecie di cui alla lettera "a" si verifica ogniqualvolta si instaura un rapporto con un nuovo committente¹⁵, mentre la fattispecie di cui alla lettera "b" si può verificare nel caso di affidamenti di singole pratiche o di gruppi/lotti di pratiche da parte di un committente, e si può verificare quando il debitore paga il dovuto.

4.2 OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Quando gli operatori individuati dalla legge si trovano di fronte alle fattispecie elencate sopra, devono procedere all'adeguata verifica della clientela (art.18 del D.Lgs 231/07 e s.m.i.) che consiste nelle seguenti attività:

- a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di un documento d'identità o di altri documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
- c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- d) svolgere un controllo costante del rapporto con il cliente nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

¹³ D.Lgs. 231/2007 e s.m.i., art.1 comma 2 lettera ll) rapporto continuativo: un rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica operazione

¹⁴ D.Lgs. 231/2007 e s.m.i., art.1 comma 2 lettera gg) prestazione professionale: una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata

¹⁵ In tal senso anche UNIREC 16/11/2017

4.3 OBBLIGO DI ASTENSIONE PER L'AGENZIA DI RECUPERO

L'art. 42 D.Lgs. 231/20017 dispone che i soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela si astengono dall'istaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni.

Inoltre, valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta all'UIF.

Il destinatario della normativa, inoltre, si deve astenere dall'eseguire le operazioni per le quali si sospetta che vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo, e (se del caso) porre fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere.

In base alle valutazioni effettuate l'agenzia di recupero deve quindi valutare se effettuare una segnalazione alla UIF.

4.4 SEGNALAZIONE E MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

In ottemperanza all'art. 35 del D. Lgs 231/2007 e s.m.i. al fine di assicurare omogeneità di comportamento nel monitoraggio e nella segnalazione delle "operazioni sospette" e ricostruibilità dell'iter valutativo Cerved Group ha elaborato apposite istruzioni operative che le società del Gruppo, soggette alla normativa Antiriciclaggio, sono tenute a seguire ed adottare.

Per gli operatori che svolgono la propria attività attraverso strutture aziendali articolate nelle quali operano più persone, in qualità di dipendenti, collaboratori, e/o esattori muniti di licenza o legali esterni, qual è il caso delle aziende del Gruppo Cerved Credit Management, la procedura per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette si svolge normalmente in due fasi:

- a) Segnalazione di primo livello: la persona che intrattiene direttamente rapporti con il cliente ovvero che partecipa direttamente al compimento dell'operazione è responsabile per la rilevazione degli elementi di sospetto e ne informa immediatamente il responsabile diretto che a sua volta informa il titolare dell'attività o il legale rappresentante o un suo delegato;
- b) Segnalazione di secondo livello: il titolare dell'attività o il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate, tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione le trasmette all'UIF senza ritardo.

Per le società del Gruppo Cerved Credit Management è stato quindi designato un Responsabile delle Segnalazioni di Operazione Sospetta, che si avvale della collaborazione di uno o più Referenti Antiriciclaggio interni (per le attività operative). La segnalazione deve essere trasmessa, ove possibile in considerazione alle caratteristiche dell'operazione, prima che l'operazione stessa sia eseguita.

5 Misure di controllo interno; formazione dei dipendenti, dei collaboratori e sistemi di segnalazione delle violazioni

L'attività di controllo interno, per le Società del Gruppo soggette alla normativa Antiriciclaggio, ha ad oggetto il rispetto delle procedure di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni, di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette.

Inoltre, sono stati definiti, e formalizzati all'interno del Modello 231 di ciascuna società del Gruppo, specifici presidi finalizzati a prevenire eventuali condotte collegabili alle casistiche di reato "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" (come previste dall'art. 25 *octies* ex D. Lgs. 231/2001). In tal modo è stato individuato un presidio specifico delle casistiche di rischio potenzialmente applicabili alle società del Gruppo non soggette alla normativa Antiriciclaggio.

Inoltre, ciascun Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 istituito presso le Società del Gruppo effettua, sulla base del rispettivo piano di verifiche, il monitoraggio dei presidi posti a prevenzione dei reati di cui all'art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/01. L'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 riceve, laddove la specifica fattispecie di reato sia stata rilevata nell'ambito delle attività di Risk Assessment effettuate, i flussi informativi dalle funzioni aziendali ed accede senza limitazioni a tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'assolvimento dei propri compiti.

La formazione (art.16 D.Lgs. 231/2007 e s.m.i. comma 3; allegato 2 Decreto del Ministro dell'Interno del 17 febbraio 2011¹⁶) dei dipendenti è assicurata con la diffusione a tutto il personale delle Policy e Procedure interne, delle Istruzioni di Lavoro e dei documenti collegati, nonché degli articoli reperiti sulla stampa nazionale rilevanti per la materia messi a disposizione del personale. La continuità e la sistematicità della formazione sono poi rafforzate per il personale aziendale con formazione periodica, oppure "*on demand*" se richiesta dalle singole Funzioni, "in aula" o tramite strumenti di *e-learning* approvati e condivisi (ad es. diffusione di materiale formativo via e-mail, somministrazione di questionari di efficacia, utilizzo di *e-learning* di società specializzate, corsi di formazioni in aula con docenti interni e/o esterni).

Sulle attività formative in materia di Antiriciclaggio viene fatta relazione periodica agli Organi di Controllo.

Sistemi interni di segnalazione delle violazioni (art.48 D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.)

Il Gruppo Cerved svolge il proprio business con lealtà, correttezza, trasparenza, onestà, integrità e nel rispetto delle leggi, regolamenti e normative in genere, standard e linee guida, sia nazionali sia internazionali, che si applicano alle attività del Gruppo. Il Gruppo promuove l'adozione di strumenti volti a prevenire, scoprire e comunicare condotte illecite e/o comunque poste in essere in violazione dei principi etici perorati dal Gruppo.

A tale scopo Cerved Group ha adottato una specifica Policy e un Sistema di Gestione delle Segnalazioni dedicato, che garantisce la riservatezza e l'anonimato del segnalante, con lo scopo di rilevare eventuali violazioni della normativa in materia antiriciclaggio di cui al D. Lgs. n. 90/2017 e s.m.i.

¹⁶ Formazione. Gli operatori adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto. Periodici programmi di formazione sono volti a consentire di riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, anche attraverso la valutazione dell'esito delle segnalazioni acquisito in fase di feedback. La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio.

**Policy
Antiriciclaggio**

Tutti Gli obblighi di conservazione dei dati sono trattati nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 General Data Protection Regulation).